

Articolo 1, commi da 82 a 101
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Le norme in esame¹⁴, al **comma 82**, consentono ai contribuenti di **estinguere i debiti** risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I **commi 83 e 84** (quest'ultimo modificato dal Senato) disciplinano le modalità di **pagamento** delle somme di cui al comma 82, consentendo il pagamento in un'unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo. I **commi da 85 a 88** specificano la **procedura** per l'adesione alla definizione agevolata. I **commi 89 e 90** recano alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati. Il **comma 91** elenca gli **effetti** derivanti dalla presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Il **comma 92** prevede che, entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle **somme** dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il **comma 93** dettaglia le **modalità** con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato. Il **comma 94** definisce gli effetti della definizione agevolata sulle **dilazioni operanti da una data antecedente** rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Il **comma 95** disciplina il caso di **inadempienza** nel pagamento delle rate. Il **comma 96** riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori nell'ambito di procedure di composizione della crisi da sovradebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore. Il **comma 97** limita l'applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle **violazioni del codice della strada**. Il **comma 98** prevede l'applicazione della disciplina dei **crediti prededucibili** alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata. Il **comma 99** consente di estinguere anche i debiti relativi a **precedenti definizioni agevolate** per i quali si è determinata l'inefficacia della relativa definizione. Il **comma 100** esclude invece dalla facoltà di estinzione i debiti inclusi nella c.d. “**rottamazione-quater**” per i quali, alla

¹⁴ L'articolo in esame riproduce, con alcune variazioni, il testo dell'articolo 1 dell'A.S. 1375 recante “Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione”, attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato. Per un'illustrazione del contenuto di tale disegno di legge, si rinvia al [Dossier n. 437](#) dei Servizi studi di Camera e Senato.

data del 30 settembre 2025, risultano **versate tutte le rate scadute** alla medesima data. Il **comma 101**, infine, disciplina gli **effetti della definizione agevolata per i bilanci** dell'agente della riscossione e degli enti creditori.

Nel dettaglio, il **comma 82** consente ai contribuenti di **estinguere i debiti** risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:

- **omesso versamento di imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972,

Ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

- a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
- e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Inoltre, gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.

Ai sensi degli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:

- a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
- b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

Inoltre, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, e di cui all'articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione, nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa.

- **omesso versamento di contributi previdenziali** dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Tale estinzione può essere ottenuta versando:

- le somme dovute a titolo di **capitale** e
- quelle maturate a titolo di rimborso delle **spese per le procedure esecutive e di notificazione** della cartella di pagamento.

Non saranno dovute, invece:

- le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni,
- gli interessi di mora (attualmente pari al 2,68% in ragione annuale, come determinato dal [provvedimento dell'Agenzia delle entrate 23 maggio 2019](#)) di cui all'articolo 30, comma 1, del [D.P.R. n. 602 del 1973](#) (recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ovvero
- le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali di cui all'articolo 27, comma 1, del [decreto legislativo n. 46 del 1999](#)

- e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 112 del 1999](#) (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione).

I commi **83 e 84** disciplinano le **modalità di pagamento** delle somme di cui al comma 82.

In particolare, il comma 83 consente al debitore di scegliere tra il pagamento:

- in **unica soluzione** entro il 31 luglio 2026,
- nel numero massimo di **54 rate bimestrali**, di pari ammontare, con scadenza:
 - a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
 - b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, ai sensi del **comma 84**, come modificato dal Senato, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli **interessi** al tasso del 3 per cento annuo (il testo originario del disegno di legge prevedeva invece un tasso annuo del 4 per cento).

Il comma precisa tuttavia che non si applicano le disposizioni, di cui all'articolo 19 del [D.P.R. n. 602 del 1973](#), che consentono all'Agenzia delle entrate-Riscossione di concedere la **ripartizione del pagamento** delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

I commi **da 85 a 88** specificano la **procedura** per l'adesione alla definizione agevolata:

- l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i **carichi definibili** (**comma 85**);
- il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua **volontà di procedere alla definizione** di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita **dichiarazione**, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il **numero di rate** nel

quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 83 (**comma 86**);

- nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale **pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi** in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 5 e della comunicazione prevista dal comma 92, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato (**comma 87**);

Come chiarito dalla relazione illustrativa, in tal modo la disposizione recepisce, con riferimento alla nuova definizione, la soluzione adottata relativamente ai debiti ricompresi nella “rottamazione-quater” in fase di riammissione ex articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, come interpretato dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 84 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2025.

- entro il 30 aprile 2026 il debitore può **integrare**, con le modalità previste dal comma 86, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data (**comma 88**).

I **commi 89 e 90** recano alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati.

Innanzitutto, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82 – e cioè a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – si tiene conto esclusivamente degli **importi già versati allo stesso titolo**.

Inoltre, se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque **manifestare la sua volontà** di aderirvi con le modalità previste dal comma 86 (**comma 89**).

Infine, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e **non sono rimborsabili (comma 90)**.

Il **comma 91** elenca gli **effetti** derivanti dalla presentazione della **dichiarazione** di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono **sospesi i termini** di prescrizione e decadenza;
- b) sono **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli **obblighi di pagamento** derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi **fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove **procedure esecutive**;
- e) non possono essere **proseguite le procedure esecutive** precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore **non è considerato inadempiente** ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, per effetto di quest'ultima lettera si verifica la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000,00 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e [Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40 del 2008](#)). In tal modo, l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica abbia già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008;

Il menzionato articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce la procedura in base al quale il beneficiario di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi può compensare il proprio credito di imposta con il debito iscritto a ruolo

in caso di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Analogamente, il suddetto articolo 48-bis del medesimo D.P.R. prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del [decreto-legge n. 50 del 2017](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili. Si veda il [sito internet](#) dell'INPS per maggiori dettagli.

Il **comma 92** prevede che, entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l'**ammontare complessivo delle somme dovute** ai fini della definizione, nonché quello delle **singole rate**, che non può essere inferiore a cento euro, e la **data di scadenza** di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 82 nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

Il **comma 93** dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante **domiciliazione** sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;

- b) mediante **moduli di pagamento precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;
- c) presso gli **sportelli** dell'agente della riscossione.

Il **comma 94** definisce gli **effetti** della definizione agevolata sulle **dilazioni operanti da una data antecedente** rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Infatti, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86:

- a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente **revocate** e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del [D.P.R. n. 602 del 1973](#) (facoltà per l'Agenzia delle entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'**estinzione delle procedure esecutive** precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il **comma 95** disciplina il caso di **mancato o di insufficiente versamento**:

- a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

In tal caso, la definizione **non produce effetti**, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo,

Ai sensi del **comma 96**, possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei **procedimenti instaurati** a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima (procedure di composizione della **crisi da sovraindebitamento** e il piano del consumatore), della [legge n. 3 del 2012](#), o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (**ristrutturazione dei debiti del consumatore** e

dei relativi familiari) e terza (**concordato minore**), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo n. 14 del 2019](#), con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotte dalla legge n. 3 del 2012 prevedono, in estrema sintesi, che il debitore in stato di sovradebitamento – definito come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente – può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano di rientro che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Possono costituire organismi per la composizione delle crisi (OCC) da sovradebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità e sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. I requisiti per la costituzione degli organismi e le modalità di iscrizione nel registro sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

La parte prima, titolo IV, capo II, sezione II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplina la ristrutturazione dei debiti del consumatore, in base alla quale il consumatore sovradebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovradebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

La sezione III del medesimo codice stabilisce che i debitori in stato di sovradebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

Il **comma 97** limita l'applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle **violazioni del codice della strada**.

Nel dettaglio, il comma stabilisce che, per le sanzioni amministrative irrogate dalle Prefetture per violazioni del codice della strada di cui al [decreto legislativo n. 285 del 1992](#), dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della [legge n. 689 del 1981](#) (maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore), e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 (applicazione, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi), e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 112 del 1999](#) (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione).

Il **comma 98** prevede l'applicazione della **disciplina dei crediti prededucibili** alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal [regio decreto n. 267 del 1942](#), e dal codice di cui al [decreto legislativo n. 14 del 2019](#), si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto n. 267 del 1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa – c.d. legge fallimentare), le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- 1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge medesima; tali crediti sono soddisfatti con preferenza.

Il **comma 99** consente di estinguere, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17, anche i seguenti **debiti relativi a precedenti definizioni** agevolate per i quali si è determinata l'inefficacia della relativa definizione. In particolare si tratta di:

- a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al c.d. “saldo e stralcio” rese ai sensi:
 - 1) dell'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge n. 193 del 2016](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016;
 - 2) dell'articolo 1, comma 5, del [decreto-legge n. 148 del 2017](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017;
 - 3) dell'articolo 3, comma 5, del [decreto-legge n. 119 del 2018](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018;
 - 4) dell'articolo 1, comma 189, della legge di bilancio 2019 ([legge n. 145 del 2018](#));
 - 5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del [decreto-legge n. 34 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019;
- b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:
 - 1) dell'articolo 1, comma 235, della legge di bilancio 2023 ([legge n. 197 del 2022](#));
 - 2) dell'articolo 3-bis, comma 1, del [decreto-legge n. 202 del 2024](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

Il **comma 100** esclude invece dalla facoltà di estinzione secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 i debiti inclusi nella c.d. **“rottamazione-quater”**, e cioè quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano **versate tutte le rate scadute** alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

- a) dell'articolo 1, comma 235, della legge di bilancio 2023 ([legge n. 197 del 2022](#));
- b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del [decreto-legge n. 202 del 2024](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

Il **comma 101** disciplina gli **effetti della definizione agevolata per i bilanci** dell'agente della riscossione e degli enti creditori. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è **automaticamente discaricato** dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti

corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'**elenco dei debitori che si sono avvalsi** delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Le precedenti misure di definizione agevolata.

Il decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 ha disposto la definizione agevolata delle cartelle per i carichi affidati tra il 2000 e il 2016.

Il decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, ha riaperto i termini per aderire alla definizione, estendendone l'operatività anche ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (c.d. «rottamazione-bis»).

Il decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018 ha ulteriormente ampliato il perimetro applicativo della disciplina, includendovi i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 (c.d. «rottamazione-ter»).

Infine, con l'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) è stata introdotta una nuova definizione agevolata (c.d. «rottamazione-quater») dei carichi affidati all'agente riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per i diritti di notificazione, con la novità di non dover corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

Il decreto-legge n. 51 del 2023 ha rimodulato le scadenze delle rate.

Il decreto-legge n. 145 del 2023 ha successivamente rimesso in termini i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, consentendo di effettuare i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 entro il 18 dicembre 2023.

Successivamente il decreto-legge n. 215 del 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater.

Il decreto legislativo n.108 del 2024 ha poi differito al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della rata scadente il 31 luglio 2024.

Il decreto-legge n. 65 del 2025 ha **prorogato di tre mesi** i termini di versamento delle rate della rottamazione-quater **in scadenza** nel periodo compreso **tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025** per i soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la **residenza** ovvero la **sede legale** o la **sede operativa**, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in immobili:

- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data dell'8 maggio 2025, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
- danneggiati per i quali, alla data medesima, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici, all'esito della quale, sia stato disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Da ultimo, il decreto-legge n. 202 del 2024 ([articolo 3-bis](#)) (per cui si rinvia al relativo [dossier](#)) ha previsto la **riammissione alla rottamazione-quater** per i debitori che, **al 31 dicembre 2024**, siano incorsi nell'**inefficacia della definizione** per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura medesima. La riammissione opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.

Il decreto-legge n. 65 del 2025, con riferimento ai soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 13 e il 15 marzo 2025 nei Campi Flegrei, ha **prorogato di tre mesi** anche i termini degli adempimenti e dei versamenti concernenti la procedura di riammissione alla rottamazione-quater **in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025**.

Per ulteriori dettagli sulle misure di definizione agevolata adottate negli ultimi anni, si rinvia al relativo [tema](#) della documentazione parlamentare della Camera dei deputati.

Articolo 1, commi da 102 a 110
**(Definizione agevolata in materia di tributi
delle regioni e degli enti locali)**

La disposizione introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la **facoltà** di prevedere direttamente tipologie di **definizione agevolata** in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (**comma 102**). Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di **accertamento o controversie** attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (**comma 103**), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (**comma 104**). I **commi 105, 106 e 107** fissano le **condizioni** che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell'introdurre misure di definizione agevolata. Il **comma 108** disciplina l'**efficacia** dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Il **comma 109** estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura **patrimoniale**. Il **comma 110** abroga l'articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

Nel dettaglio, il **comma 102** attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di **definizione agevolata** che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Il comma precisa inoltre che rimane ferma per i medesimi enti la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni e che la facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata dagli enti in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità. La definizione agevolata deve inoltre essere introdotta dai suddetti enti con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza.

Gli articoli della Costituzione citati prevedono quanto segue.

- Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (articolo 23).
- Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva nell'ambito di un sistema tributario informato a criteri di progressività (articolo 53).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (articolo 119).

Il **comma 103** estende la facoltà di ciascuna regione e ciascun ente locale di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso **procedure di accertamento o controversie** attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Al fine di assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario, il **comma 104** consente alle regioni e agli enti locali di introdurre forme di definizione agevolata nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, anche nei casi di affidamento dell'attività di

riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e all'articolo 1, comma 691, della legge di stabilità 2014 ([legge n. 147 del 2013](#)).

Il citato articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nel disciplinare la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, stabilisce al comma 1 che tali enti possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Il comma 5, lettera b) dell'articolo 52 elenca i soggetti a cui le province e i comuni, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, possono deliberare di affidare, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 (albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - MEF);
- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL), e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del TUEL iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell'introdurre misure di definizione agevolata:

- possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi **disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali**, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali (**comma 105**);
- le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a **periodi di tempo circoscritti** e consentire anche l'utilizzo di **tecnologie digitali** per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni (**comma 106**);
- le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della **situazione economica e finanziaria** degli enti stessi e della capacità di **incrementare la riscossione** delle proprie entrate (**comma 107**).

Il **comma 108** dispone che i **regolamenti** degli enti locali acquistino efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al MEF - Dipartimento delle finanze, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Tale disposizione opera in deroga:

- all'articolo 13, commi 15 (obblighi relativi alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane), 15-ter (efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)), 15-quater (efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco) e 15-quinquies (modalità di pubblicazione della variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore), del [decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#),
- all'articolo 1, comma 3 (modalità di adozione, pubblicazione e efficacia del regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di compartecipazione provinciale e comunale all'Irpef), del [decreto legislativo n. 360 del 1998](#),
- all'articolo 14, comma 8 (efficacia delle delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef), del [decreto legislativo n. 23 del 2011](#), e

- all'articolo 1, comma 767 (efficacia delle deliberazioni comunali relative all'IMU), della legge di bilancio 2020 ([legge n. 160 del 2019](#)).

Il **comma 109** estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura **patrimoniale**.

Il **comma 110**, infine, abroga l'articolo 13 della legge finanziaria 2003 ([legge n. 289 del 2002](#)), limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

Il comma mantiene tuttavia ferma tale facoltà per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con riferimento al diritto annuale, come previsto dall'articolo 5-quater del [decreto-legge n. 282 del 2002](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003.

Giova ricordare, infatti, che una facoltà analoga a quella disposta dalla disposizione in esame era già recata dal citato articolo 13 della legge finanziaria 2003 il quale prevedeva, al comma 1, che, con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Il comma 2 estendeva la facoltà di introdurre le medesime agevolazioni di cui al comma 1 anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

Il comma 3 specificava i tributi propri ai fini delle disposizioni del medesimo articolo 13: si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

Il comma 4 reca la clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.